



COMUNE
DI SANTA
MARIA
MAGGIORE

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 16 marzo 2018

Artt. 6 e 7 modificati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 30 dicembre 2019

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta	3
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Tariffe.....	4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni.....	4
Articolo 6 –Obblighi tributari	4
Articolo 7 - Versamento dell'imposta	5
Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento.....	6
Articolo 9 - Sanzioni.....	6
Articolo 10 - Riscossione coattiva	7
Articolo 11 - Rimborsi.....	7
Articolo 12 - Contenzioso	7

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n.446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Santa Maria Maggiore in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Per l'anno 2018, l'applicazione dell'imposta o delle relative tariffe decorre dal 01/07/2018. A partire dal 2019, le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di Legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Santa Maria Maggiore, fino ad un massimo di 15 pernottamenti consecutivi nell'anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale di cui alla Legge Regionale 15 aprile 1985 n.31, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, ubicati nel territorio del Comune di Santa Maria Maggiore.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Santa Maria Maggiore e non risulta iscritto all'anagrafe di Santa Maria Maggiore.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
 - il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 4,

- il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo, anche tramite attività di intermediazione immobiliare (agenzie immobiliari etc..) di cui all'articolo 4, comma 5 - ter del D.L. 50/2017, convertito nella Legge n.96 del 2017;
- il rappresentante fiscale che interviene nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi, di cui all'articolo 4, comma 5 - bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge n.96 del 2017.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, assumono la funzione di agente contabile.

Articolo 4 - Tariffe

La tariffa per i pernottamenti effettuati negli alloggi di cui all'articolo 2, comma 4, è pari ad € 1,00 a pernottamento a persona.

Rimane fissa ad € 1,00 al giorno per persona, nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per tutti i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.

Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- i minori fino al compimento del 6° anno di età;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- i soggetti portatori di handicap;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Articolo 6 –Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a presentare trimestralmente al Comune di Santa Maria Maggiore, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento (e quindi entro il 16 aprile per il 1° trimestre, entro il 16 luglio per il 2° trimestre, entro il 16 ottobre per il 3° trimestre ed entro il 16 gennaio per il 4° trimestre), una comunicazione riportante i seguenti dati:

- il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del mese precedente;
- il relativo periodo di permanenza;
- il numero di soggetti esenti in base all'articolo 5;
- l'imposta dovuta;
- gli estremi del versamento;
- nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa;

La comunicazione di cui al comma 1, è trasmessa al medesimo in via telematica tramite accesso all'applicativo messo a disposizione sul sito Web del Comune di Santa Maria Maggiore.

2. Gli stessi sono tenuti alla resa del conto giudiziale, in veste di agenti contabili. Il conto giudiziale redatto su modello ministeriale, tramite l'applicativo messo a disposizione sul sito Web comunale, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale della struttura ed inviato al Comune di Santa Maria Maggiore entro il 30 gennaio dell'anno successivo a cui si riferisce.
3. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono tenuti inoltre a:
 - informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dagli Uffici Comunali;
 - riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia), con la possibilità di rilasciare quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per i singoli nuclei familiari;
 - presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 - segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
4. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza e al successivo versamento al Comune di Santa Maria Maggiore.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il 16 del mese successivo al trimestre in cui è avvenuto l'incasso (e quindi il 16 aprile per il 1° trimestre, il 16 luglio per il 2° trimestre, il 16 ottobre per il 3° trimestre ed il 16 gennaio per il 4° trimestre) mediante pagamento tramite il sistema bancario, sul conto di tesoreria comunale.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 % (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'articolo 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 10,00 (euro dieci).
4. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'articolo 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.